



**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

**VISTO** il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001 relativo al progetto di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato da realizzare nel comune di Torviscosa (UD);

**VISTO** il decreto VIA rilasciato dalla Presidenza della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 455 dell’11 dicembre 2000 relativo all’elettrodotto di collegamento tra la centrale termoelettrica di Torviscosa e la stazione elettrica di Planais (UD);

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di sostituzione delle “parti calde” delle turbine a gas della centrale termoelettrica di Torviscosa (UD), presentata dalla società Edison S.p.A. con nota acquisita al prot. 25499/DVA del 13 novembre 2018;

**VISTA** la nota prot. 26609/DVA del 26 novembre 2018, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. h), dell’allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che il sito di progetto non ricade all’interno di aree della Rete Natura 2000 e che l’area più vicina è situata a una distanza di circa 6,5 km;

**PRESO ATTO** che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota prot. PW&INGE/MD/PU-544 del 28 febbraio 2019, acquisita al prot. 5280/DVA del 1° marzo 2019, ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTA** la citata nota prot. PW&INGE/MD/PU-544 del 28 febbraio 2019, acquisita al prot. 5280/DVA del 1° marzo 2019, con cui il Proponente ha chiesto, altresì, la modifica degli attuali sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore prescritti dal decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001;

**VISTA** la nota prot. 8781 del 14 marzo 2019, acquisita al prot. 7197/DVA del 21 marzo 2019, con cui ARPA Friuli Venezia Giulia ha espresso parere positivo in merito alla proposta avanzata dal Proponente sulla modifica dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore prescritti dal decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001;

**VISTA** la nota prot. PW&INGE/MD/PU-911 del 9 aprile 2019, acquisita al prot. 9201/DVA del 10 aprile 2019, con cui il Proponente ha chiesto l'eliminazione del primo e secondo punto della prescrizione n. 5 del citato decreto VIA rilasciato dalla Presidenza della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 455 dell'11 dicembre 2000;

**VISTA** la nota prot. 9880/DVA del 17 aprile 2019, con la quale è stato chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di includere nell'istruttoria tecnica in corso relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA anche la richiesta avanzata dal Proponente di eliminare due prescrizioni del decreto VIA n. 455 dell'11 dicembre 2000, atteso che

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. attribuisce al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare la competenza in materia di VIA per l'elettrodotto di cui al decreto n. 455 dell'11 dicembre 2000;
- la documentazione tecnica relativa a detta richiesta è stata trasmessa unitamente all'istanza del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, pertanto, era stata già pubblicata sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della consultazione del pubblico;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 525 del 29 marzo 2019 con cui la Regione:

- ha espresso parere positivo in merito all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di sostituzione delle "parti calde" delle turbine a gas della centrale termoelettrica di Torviscosa (UD), subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;
- ha comunicato di non rilevare elementi ostativi all'eliminazione del primo e secondo punto della prescrizione n. 5 del decreto n. 455 dell'11 dicembre 2000 e alla modifica dei sistemi di

monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore prescritti dal decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001;

**ACQUISITO** il parere n. 2996 del 12 aprile 2019 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sull'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi e sulla modifica degli attuali sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria prescritti dal decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001, costituito da n. 31 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere n. 3013 del 24 maggio 2019 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sulla richiesta di eliminare due prescrizioni del decreto n. 455 dell'11 dicembre 2000, costituito da n. 6 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**VISTA** la nota prot. 14758/DVA del 10 giugno 2019 con cui è stato chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS un parere in merito alla richiesta avanzata dal Proponente di modifica dei sistemi di monitoraggio del rumore prescritti dal decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001;

**ACQUISITO** il parere n. 3076 del 12 luglio 2019 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sulla modifica degli attuali sistemi di monitoraggio del rumore, costituito da n. 6 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che con il parere n. 2996 del 12 aprile 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

- si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;
- in merito alla proposta di modifica degli attuali sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria prescritti dal decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001 ha valutato "condivisibili le osservazioni dell'ARPA FVG (rif. nota 8781 del 14/03/2019) come riprese anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la DGR 525 del 29/03/2019 e che, pertanto i parametri da monitorare previsti dal quadro prescrittivo del parere DEC/VIA/6486 sono modificati in linea con l'aggiornamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria proposta dal Proponente e avallata da ARPA FVG e Regione Friuli Venezia Giulia, rispettando le condizioni ambientali imposte in merito alle certificazioni della strumentazione";

**PRESO ATTO** che con il parere n. 3013 del 24 maggio 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato "di poter accogliere l'istanza di eliminazione di due prescrizioni del decreto VIA rilasciato dalla Presidenza della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 455 dell'11/12/2000 relativamente all'elettrodotto di collegamento tra la Centrale e la stazione elettrica di Planais (UD)";

**PRESO ATTO** che con il parere n. 3076 del 12 luglio 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato positivamente la proposta di modifica degli attuali

sistemi di monitoraggio del rumore, condividendo le considerazioni espresse al riguardo dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la DGR n. 525 del 29 marzo 2019;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**FATTI SALVI** gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**RITENUTO** sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere:

- all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- alla modifica della prescrizione relativa al monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore di cui al decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001;
- alla modifica del decreto VIA rilasciato dalla Presidenza della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 455 dell'11 dicembre 2000;

**DETERMINA**

**l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di sostituzione delle "parti calde" delle turbine a gas della centrale termoelettrica di Torviscosa (UD), proposto dalla società Edison S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.**

## Art. 1

### Condizioni ambientali

1. Nell'ambito della revisione delle attività di monitoraggio previste per la Centrale, dovrà essere tenuta in considerazione la necessità di prevedere monitoraggi dei campi elettromagnetici in corrispondenza dei recettori sensibili in prossimità della Stazione Elettrica Palais (nell'intorno dei sostegni 17 e 18) in accordo con Arpa FVG, in linea con la DGR 525/2019.

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Fase precedente alla cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA FVG

2. In fase di ristrutturazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, lo strumento BTEX della stazione di Torviscosa dovrà essere certificato ai sensi della UNI EN 14662-3 del 2015 e la misura di PM10 e PM2.5 dovrà essere condotta con strumenti certificati (o quantomeno in fase di certificazione) ai sensi della UNI EN 12341 del 2014 e della UNI EN 16450 del 2017.

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Fase precedente alla cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA FVG

3. Dopo il primo anno di esercizio della centrale termoelettrica, per tre anni consecutivi, dovranno essere presentati i dati emissivi risultanti dal SME, al fine di confrontarli con i dati di modellizzazione esposti nello Studio Ambientale Preliminare e di individuare un valore massimo di flusso annuo di NOx più in linea con i valori effettivi registrati.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Dopo il primo anno di esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

## Art. 2

### Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ivi indicati.

I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### **Art. 3**

#### **Modifica degli attuali sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore**

I parametri di qualità dell'aria da monitorare e le modalità di monitoraggio del rumore, in attuazione della prescrizione relativa al monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore di cui al decreto VIA prot. DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001, sono modificati come proposto dalla società Edison S.p.A. con nota prot. PW&INGE/MD/PU-544 del 28 febbraio 2019, acquisita al prot. 5280/DVA del 1° marzo 2019.

### **Art. 4**

#### **Modifica al decreto VIA rilasciato dalla Presidenza della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 455 dell'11 dicembre 2000**

Il primo e il secondo punto della prescrizione n. 5 del decreto VIA rilasciato dalla Presidenza della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 455 dell'11 dicembre 2000, sono da considerarsi superati.

### **Art. 5**

#### **Disposizioni finali**

Il presente provvedimento, corredato dei pareri n. 2996 del 12 aprile 2019, n. 3013 del 24 maggio 2019 e n. 3076 del 12 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società Edison S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine, al Comune di Torviscosa, ad ISPRA e all'ARPA Friuli Venezia Giulia.

Sarà cura della Regione Friuli Venezia Giulia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)